

**Delibera Giunta Regionale Marche
669 del 12/05/2003
L.R. 26/99 - L.R. 19/02 art. 37 comma
10 bis - Modalità Operative per il
rilascio dell'autorizzazione
amministrativa tipo "B" itinerante
per conversione o subentro agli
operatori marchigiani in possesso
di titolo autorizzatorio rilasciato da
altre regioni.**

sommario

MODALITA' OPERATIVE.....	1
1. CONVERSIONE.....	1
2) SUBENTRO.....	1

MODALITA' OPERATIVE

Ai sensi dell'art. 37 comma 10 bis della L.R. 19/2002 i Comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti.

1. CONVERSIONE.

a) L'autorizzazione di tipo "B" itinerante rilasciata da un Comune non marchigiano, la cui normativa regionale non prevede la conversione ad operatori fuori regione, è convertita dal Comune marchigiano di residenza.

b) Il Comune di residenza dell'operatore marchigiano al fine del rilascio dell'autorizzazione per conversione deve essere in possesso:

Di una dichiarazione di diniego da parte del Comune fuori regione che ha rilasciato l'atto originario.

Di tutta la documentazione in possesso del Comune fuori regione.

c) Il Comune marchigiano, in possesso della documentazione di cui ai punti 1) e 2) procede entro trenta giorni al rilascio della nuova autorizzazione per conversione ritirando l'autorizzazione originale. La stessa deve essere trasmessa al Comune che l'ha rilasciata.

d) La nuova autorizzazione per conversione non fa perdere i diritti acquisiti dall'autorizzazione originaria quali presenze effettive e di spunta nei mercati e nelle fiere.

2) SUBENTRO.

a) L'autorizzazione di tipologia "B" itinerante rilasciata da un Comune non marchigiano, la cui normativa regionale non prevede il subentro ad

operatori non residenti, è rilasciata dal Comune marchigiano di residenza del subentrante.

b) Il Comune di residenza dell'operatore marchigiano al fine del rilascio dell'autorizzazione per subentro deve essere in possesso:

c) Di una dichiarazione di diniego da parte del Comune fuori regione che ha rilasciato l'atto originario.

d) Di tutta la documentazione in possesso dal Comune fuori regione.

e) Di una copia dell'atto di cessione.

f) Il Comune marchigiano, in possesso della documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3) procede entro trenta giorni al rilascio della nuova autorizzazione per subentro.

g) La nuova autorizzazione per subentro non fa perdere i diritti acquisiti dall'autorizzazione originaria quali presenze effettive e di spunta nei mercati e nelle fiere.

Si applicano le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/02.

note

Id. 1.661